

CONCILIATORE BANCARIO

ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE-ADR

Gli organismi di conciliazione – La riforma del processo societario ha previsto l’istituto degli “organismi di conciliazione”, ossia di enti chiamati a dirimere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria attraverso l’intervento di propri “conciliatori”; questi sono professionisti che nell’affrontare una lite non devono emettere un “giudizio”, ma tentare di trovare un punto di incontro tra le ragioni delle parti, nella speranza che le stesse pervengano ad un accordo, evitando così il ricorso al giudice.

Gli organismi di conciliazione – per essere tali - devono ricevere una approvazione del Ministero della Giustizia che ha disciplinato tutta la materia attraverso l’emanazione di propri decreti.

L’iniziativa delle banche - Il Comitato Esecutivo dell’ABI ha giudicato opportuno che il sistema bancario si doti di un organismo conciliativo disciplinato dal nuovo processo societario, ed ha promosso la costituzione di una associazione denominata “Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR” attualmente partecipata dai primi 10 gruppi bancari (prossimamente aderiranno le altre banche e alcune importanti società finanziarie). Il sistema bancario ha voluto creare il Conciliatore Bancario per andare incontro ad una specifica esigenza della clientela, consistente nella possibilità di usufruire di più strumenti - contraddistinti da snellezza procedurale, rapidità ed economicità - per dare soluzione alle questioni che possono nascere nei rapporti di tipo commerciale.

Il Conciliatore Bancario offre tre servizi finalizzati a dirimere le controversie tra banche e clienti in modo veloce ed economico, evitando così di dovere ricorrere alla magistratura.

I tre servizi offerti sono:

- Ombudsman - Giurì bancario
- Conciliazione
- Arbitrato

La conciliazione - Consiste nel tentativo di pervenire ad un accordo tra le parti su di una controversia. Non è un giudizio.

Esistono due tipi di conciliazione:

1. quella informale, non disciplinata da una specifica normativa e che, quindi, non ha particolari regole (vengono effettuate semplici transazioni);
2. quella disciplinata dal nuovo processo societario (d.lgs. n. 5/2003). La peculiarità consiste nel fatto che le parti sono assistite da un conciliatore indipendente che ha la funzione di facilitare il raggiungimento di un accordo. Questo tipo di conciliazione:
 - a) riguarda solo le controversie di tipo bancario, finanziario e societario, qualsiasi valore economico esse rivestano (non sono previsti importi minimi o massimi);
 - b) produce effetti giuridici di particolare interesse (l’accordo omologato è un titolo esecutivo; si ottiene l’interruzione di alcuni termini; sussistono benefici fiscali, ecc.).

La figura dei “conciliatori” – Il Ministero della Giustizia ha previsto - con decreto n. 222/2004 – i seguenti requisiti che devono possedere i conciliatori:

- a) requisiti di qualificazione professionale; devono essere: 1) professori universitari in discipline economiche o giuridiche, oppure 2) professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie (e, quindi, possono essere avvocati, commercialisti, notai) con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, oppure 3) magistrati in quiescenza. In alternativa, il conciliatore deve essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il Ministero della Giustizia;
- b) requisiti di onorabilità:
- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
 - non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
 - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Oltre ai predetti requisiti legali, è importante che i conciliatori dell'Associazione siano persone di prestigio, competenti nel diritto bancario, finanziario e societario e che abbiano doti caratteriali adeguate alla mediazione, ossia alla capacità di saper conciliare posizioni spesso distanti tra di loro.

Il conciliatore, inoltre, dovrà avere a disposizione anche un luogo in cui svolgere la conciliazione (ad esempio il proprio studio professionale, purchè l'ambiente risulti adeguato a tale tipo di attività), nonché un'attrezzatura informatica in grado di colloquiare rapidamente con l'Associazione.

Ai conciliatori verrà chiesto un impegno di formazione. Inizialmente sarà organizzato un corso sulle specifiche tecniche di conciliazione; successivamente si terranno periodici incontri di aggiornamento.

E' previsto che il conciliatore svolga il proprio incarico a fronte di un emolumento corrisposto da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia.

Roma, marzo 2007